



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI - RIGHI”

Borgo San Giovanni, 12/A - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 041.4967600 Fax 041.4967733
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274
e-mail: veis02200r@istruzione.it
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it



I.T.C.S “Domenico Cestari”

Cod. Mecc. VETD022013 (diurno)
Cod. Mecc. VETD02251C (serale)
<http://www.cestario-righi.gov.it>

I.T.I.S. “Augusto Righi”

Cod. Mecc. VETF022019 (diurno)
Cod. Mecc. VETF02251P (serale)
<http://www.cestari-righi.gov.it>

I.P.S.A.M “Giorgio Cini”

Cod. Mecc. VERM02201X

CIRCOLARE N° 417

Chioggia, 08/05/2015

**Ai Docenti
Al personale ATA**

CESTARI - RIGHI

Oggetto: Sentenza T.A.R. Lazio – annullamento circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica.-

Si allega, per conoscenza, copia della comunicazione prot. n.7457 del 06/05/2015 trasmessa dal MIUR – Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie relativa all’oggetto ed estratto dal D. lgs. N. 165 del 30/03/2001 – art. 55 septies – comma 5 ter.-

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonella Zennaro

Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 LEGISLAZIONE E DOTTRINA

Art. 55 septies - Controlli sulle assenze tit4-art55septies-ndr1

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 09.05.2001, n. 106 - S.O.) ndr1 (N.d.R.),

Art. 55 septies - Controlli sulle assenze tit4-art55septies-ndr1 (N.d.R.)

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. tit4-art55septies-ndr2

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. tit4-art55septies-ndr3

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. tit4-art55septies-ndr4

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

tit4-art55septies-ndr1 (Legge)

Articolo inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 .

Chiarimenti applicativi sono stati diramati con circolari PCM-FP n. 7/2009 , n. 74/2010, n. 4/2011.

tit4-art55septies-ndr2 (Legge)

Comma sostituito dall'art. 16, comma 9, del DL 06.07.2011, conv. con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 111.

Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 16 citato, le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001.

tit4-art55septies-ndr3 (Legge)

Comma aggiunto dall'art. 16, comma 9, del DL 06.07.2011, conv. con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 111.

Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 16 citato, le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001.

Il DM n. 206 del 18 dicembre 2009, entrato in vigore a decorrere dal 4 febbraio 2010, ha fissato le fasce di reperibilità, secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile a: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Chiarimenti applicativi sono stati diramati con circolare PCM-FP n. 10/2011.

tit4-art55septies-ndr4 (Legge)

Comma aggiunto dall'art. 16, comma 9, del DL 06.07.2011, conv. con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 111.

Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 16 citato, le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001.

Chiarimenti applicativi sono stati diramati con circolare PCM-FP n. 10/2011.

« Precedente: Art. 55 sexies - Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinaretit4-art55sexies-ndr1